

Prot n. 2107-I del 15/4/2021

Procedimento n. 2 /2020 - LEGGE n. 3/2012 – Accordo di composizione
ricorrente: Francesco Saverio Annunziata
Gestori OCC: dott.ssa Erika Capobianco e dott. Leonida Faletto



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Settima Sezione Civile – Fallimentare

Il giudice designato, dott. Virgilio Dante Bernardi,

-visto il piano relativo all'accordo di composizione presentato dal sig. Francesco Saverio Annunziata, come integrato, e attestato dai gestori dell'OCC;

-letta la relazione sul voto depositata dall'Organo di composizione della crisi, dalla quale risulta, aderendo all'orientamento interpretativo che fa rinvio, per il calcolo delle maggioranze, all'art. 177 l.f. in materia di concordato preventivo, che i consensi alla proposta non raggiungono il 60% (fra gli, il più significativo voto favorevole è stato quello della Banca [redacted] con un peso del 43,43%);

-rilevato tuttavia dalla stessa relazione sul voto dell'OCC che, con il peso di voto del 38,22%, vi è stato il dissenso decisivo dell'Agenzia delle Entrate ai fini del mancato raggiungimento della percentuale richiesta dalla legge del 60% dei consensi;

-letta la novella normativa di cui all'art.12 comma 3-quater della legge n. 3/2012 introdotta con la legge n. 176/2020, applicabile anche ai procedimenti in corso, la quale dispone che *“Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*;

-vista la relazione dell'OCC dell'11.2.2021 e l'integrazione ovvero la relazione finale del 17.3.2021 dell'OCC nella quale si attesta quanto segue: *“La situazione giuridica dei creditori pone in una posizione di vantaggio la Banca di [redacted] che vanta ipoteca di primo grado sugli immobili e dunque sarebbe la prima soddisfatta in ogni esecuzione individuale sul patrimonio immobiliare del debitore come pure nella procedura di liquidazione del patrimonio pure regolata dalla sezione seconda L. 3/2012.*

Poiché Agenzia Riscossione (concessionaria per la riscossione incaricata da Agenzia Entrate) vanta ipoteca di secondo grado sull'immobile sito in Napoli e il valore attestato dall'OCC relativo all'immobile non soddisfa il credito di Banca di [redacted] si ritiene che Agenzia Riscossione (e quindi Agenzia Entrate) non possa trovare soddisfazione alcuna dalla massa immobiliare.

Per quanto concerne la massa mobiliare, l'alternativa liquidatoria è rappresentata dall'apertura della procedura di liquidazione di cui alla sezione seconda L. 3/2012 dove:

- sarebbe messa a disposizione del liquidatore la somma di euro 500,00 mensili (ottenuta dal reddito disponibile al netto delle spese per vivere) che andrebbe poi ripartita a favore dei creditori

2/0



ammessi al passivo ordinati per grado di privilegio (dove il grado n. 1 spetta alla [redacted] e, visto l'ammontare del credito della [redacted] nulla sarebbe corrisposto ad Agenzia Entrate;

- sarebbe posta in vendita coatta la quota detenuta nella [redacted] che, sulla base delle ultime situazioni contabili esibite dal proponente (e allegate al piano) ha un valore prossimo allo zero. Pertanto, in caso di liquidazione nessuna somma sarebbe incamerata da Agenzia Entrate e per questo motivo l'accordo rappresenta una soluzione più conveniente per l'Amministrazione Finanziaria”;

-considerato, pertanto, che in base all'attestazione dell'OCC l'alternativa liquidatoria risulta meno vantaggiosa per le ragioni dell'Erario, e segnatamente dell'Agenzia delle Entrate, rispetto all'accordo di composizione della crisi presentato dall'Annunziata e che perciò nella specie trova applicazione, *ratione temporis*, il già citato art. 12 comma 3-quater della legge n. 3/2012, come di recente introdotto;

-ritenuto necessario nominare un liquidatore e rilevato altresì che quest'ultimo è stato individuato dalla stesso proponente e dall'OCC nel dott. Domenico De Crescenzo, senza oneri per la procedura (Cfr. i chiarimenti dell'OCC del 20.10.2020 in atti);

P.Q.M.

Emette il seguente

DECRETO DI OMOLOGA

Dell'accordo di composizione della crisi di cui alla legge n. 3/2012 e successive modifiche proposta da FRANCESCO SAVERIO ANNUNZIATA, come integrato e attestato dai Gestori della crisi dott.ssa Erika Capobianco e dott. Leonida Faletto;

Nomina liquidatore il dott. Domenico De Crescenzo, come indicato in seno ai chiarimenti dell'OCC, senza oneri per la procedura;

Dispone, ai sensi dell'art. 12, comma 3, che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

Dispone che l'accordo di composizione, come rimodulato e integrato, ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori a cura dell'OCC (nelle forme di cui all'art. 10, comma 1, l. n. 3/2012) e pubblicati sul sito del Tribunale a cura dell'OCC e oscurando eventuali dati sensibili su indicazione dell'OCC;

Ordina la trascrizione del decreto a cura del liquidatore nei registri immobiliari sull'immobile indicato nel piano (o in caso di beni mobili registrati presso i relativi registri);

Si comunichi al debitore ed al liquidatore nominato nonché ad ogni altro creditore interessato come già specificato.

Il 12 aprile 2021

Il giudice designato
dott. Virgilio Dante Bernardi



Da: Maria De Falco <maria.defalco@giustizia.it>
Inviato: giovedì 15 aprile 2021 09:51
A: Tribunale NAPOLI Ufficio Innovazione; Tribunale NAPOLI Ufficio Presidenza
Oggetto: l: Pubblicazione omologa su sito Tribunale - Accordo di composizione della crisi n. 2/2020 Trib. Napoli
Allegati: decreto di omologa annunciata-privacy.pdf; ATT00001.htm; Proposta Accordo a firma Annunziata-Battiloro - privacy.pdf; ATT00002.htm; relazione del gestore con espressione voti-privacy.pdf; ATT00003.htm

Buongiorno,
in relazione al procedimento in oggetto, come da disposizione del dr. Bernardi, trasmetto atti per la pubblicazione sul sito del Tribunale
Il funzionario
Maria De Falco

Da: Studio Capobianco - Procedure <procedure@studioconsulenzacapobianco.it>
Inviato: mercoledì 14 aprile 2021 06:25
A: Maria De Falco
Cc: Medi Odcec Napoli - Organismo
Oggetto: Pubblicazione omologa su sito Tribunale - Accordo di composizione della crisi n. 2/2020 Trib. Napoli

Gent.ma dottoressa,
trasmetto gli allegati da pubblicare sul sito del Tribunale:
- proposta di accordo oscurata (ma lasciando i dati del debitore)
- relazione finale del gestore oscurata
- decreto di omologa

Mi pare sia tutto, la ringrazio e le auguro buon lavoro!
Erika

Erika Capobianco

Dottori commercialisti - Revisori contabili
via Ottavio Caiazza n. 9 - 80129 Napoli
tel. 081.19248255 fax 081.2143841
mobile +3405219684

Dr. s. Angela De Falco
Nel 19/4/2021
UFFICIO PRESIDENZA DEL TRIBUNALE
Dot.ssa Elisabetta Garro

cifra di euro 320.000,00. La somma di cui all'atto di precetto è di euro 251.947,94 composta dalla somma dei due mutui: per il contratto n. 118/600/1010578 euro 177.256,42 per capitale e interessi scaduti ed euro 7.481,19 per interessi di mora, e per il contratto n. 118/600/1017512 del 7/7/2016 euro 64.488,56 per capitale e interessi scaduti, euro 2.721,77 per interessi di mora; alla somma precettata vanno ad aggiungersi le competenze di precetto di euro 590,94 (somma comprensiva di oneri di legge).

3. debiti affidati all'Agenzia Riscossione per euro 633.960,80, di seguito distinti per ufficio, attribuendo all'Agenzia Riscossione le sole somme relative ai compensi di riscossione (doc.5). In conformità alla pronuncia del Tribunale di Bologna del 27/4/2018 secondo cui "L'Agenzia delle Entrate Riscossione - come dalla stessa riconosciuto con nota del riveste la qualifica di soggetto creditore solo per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione, mentre non è titolare dei restanti crediti per la cui riscossione agisce. La legittimazione a prestare il consenso alla proposta previsto dall'art. 11 Legge n. 3/2012 spetta dunque unicamente agli enti impositori, titolari del diritto di credito. Solo costoro possono contestare l'eventuale ammontare del credito indicato dal ricorrente ed acconsentire alla rinuncia o alla falcidia prevista nel piano" (doc.6), il voto sarà espresso direttamente dagli enti impositori, lasciando alla Agenzia Riscossione la legittimazione solo per i compensi per il recupero delle somme.

Creditore	Importi da rottamazione	Importi non rottamabili	Non a ruolo	totali
Comune di Napoli	10.125,31		1.494,00	11.619,31
	135.892,08	11.662,23		147.554,31
Agenzia Entrate	368.502,93	34.658,96	2.117,00	405.278,89
Camera di Commercio Napoli	928,55	343,44		1.271,99
Regione Campania	711,11			711,11
INPS	19.224,05			19.224,05
Agenzia Riscossione	45.584,32	2.716,82		48.301,14
Totale	580.968,35	49.381,45	3.611,00	633.960,80

Gli importi da rottamazione sono quelli per i quali il debitore ha fatto richiesta di accesso di definizione agevolata poi decaduta per il mancato pagamento della prima rata (doc.7); gli importi non rottamazione sono quelli che comunque non sarebbero rientrati nella procedura di definizione agevolata (doc.8); gli importi non a ruolo si riferiscono alle somme non versate da modelli UNICO/IVA/IRAP 2019 (verifica effettuata dal cassetto fiscale) e precisamente: per il Comune di Napoli si riferiscono a Tari (3 di 5 rate non versate per l'anno 2017, tari anno 2016 e tari anno 2018); dal modello UNICO 2019 emerge un debito irpef di euro 1.720, IVA 1.115 e un credito irap di euro 553).

Si precisa che i mutui contratti vedono debitori il sig. Annunziata e la sig.ra [redacted] come unica parte mutuataria, dunque l'esdebitazione derivante dall'omologa del presente accordo e dall'adempimento dello stesso riguarderebbe solamente il sig. Annunziata, tuttavia non è richiesta espressamente alla Banca di rinunciare al recupero del credito vantato nei confronti della sig.ra [redacted].

Con la notifica della presente agli uffici, si chiede a questi ultimi di verificare l'esistenza di eventuali ulteriori passività che l'attestatore non può conoscere al fine di quantificare compiutamente il peso dei creditori che, attualmente, è rappresentato di seguito.

Creditore	Importo	incidenza
Banca [redacted]	951.811,62	60,02%
Comune di Napoli	11.619,31	0,73%
[redacted]	147.554,31	9,30%
Agenzia Entrate	405.278,89	25,56%
Camera di Commercio Napoli	1.271,99	0,08%
Regione Campania	711,11	0,04%
INPS	19.224,05	1,21%
Agenzia Riscossione	48.301,14	3,05%
Totale	1.585.772,42	100,00%

[Handwritten signature]

3. Presupposti di ammissibilità.

I presupposti di ammissibilità sono contenuti negli artt. 7, 8 e 9 della Legge n. 3/2012.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, non vi sono crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., mentre vi sono crediti muniti di ipoteca sugli immobili e dunque dotati di prelazione.

La legge prescrive che detti crediti ipotecari debbano essere soddisfatti in misura non inferiore al ricavato dei beni su cui insiste la prelazione.

Sono presenti, inoltre, crediti privilegiati (imposta sul valore aggiunto, imposta irpef, inps, cassa di previdenza etc.) e per questi crediti vale il medesimo riferimento all'alternativa liquidatoria sopra indicato; anche per l'imposta sul valore aggiunto e per le ritenute sui dipendenti che, ai sensi dell'art. 7, possono solamente essere soggetti a dilazione e non a falcidia, si ritiene di poter considerato il dettato normativo alla luce delle pronunce che consentono di falcidiare anche questi crediti¹.

Nel prosieguo si vedrà che l'alternativa liquidatoria è rappresentata dal valore dei beni del debitore e dei suoi redditi da [redacted] sono nemmeno sufficienti a onorare il pagamento del dovuto al creditore ipotecario Banca [redacted] e per questo si può affermare che l'alternativa liquidatoria attribuibile ai crediti privilegiati (e non privilegiati immobiliari) è rappresentata esclusivamente dal pignoramento di 1/5 della pensione (somma che sarà effettivamente destinata dal debitore alla soddisfazione dei creditori).

Sono presenti, infine, crediti chirografi (es. sanzioni codice della strada) che non sono meritevoli di alcuna tutela giuridica e che non riceveranno alcuna soddisfazione.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, il debitore sig. Annunziata:

a) non è soggetto né assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti e prev [redacted] 2, n. 267. Occorre precisare che il debitore è socio accomandatario della [redacted] S.a.s. di F. Annunziata che, dalla documentazione contabile esibita (doc.9), non presenta i requisiti di fallibilità. In ogni caso, anche il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, ha riconosciuto la possibilità per i soci di società illimitatamente responsabili (art. 64 co. 4 codice crisi) di poter accedere agli strumenti di cui alla L. 3/2012;

b) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

c) non ha subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore, di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.

Con riguardo a quanto previsto dall'art. 8 comma 2, si ritiene che i beni del debitore siano sufficienti a garantire la soddisfazione dei creditori così come proposta nel presente accordo.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 8 comma 4, il pagamento del creditore ipotecario Banca Credito Popolare avverrà con una tempistica che dipenderà dai tempi di liquidazione dei beni su cui insiste l'ipoteca, così come sarà dettagliato nel paragrafo relativo alle modalità di liquidazione dei beni immobili.

Per quanto concerne i crediti privilegiati (Erario, Inps, Cassa previdenza etc.), il pagamento sarà esattamente pari all'alternativa liquidatoria rappresentata dal pignoramento di 1/5 della pensione. Stante il limite temporale definito dall'art. 8 comma 4, tali creditori dovrebbero vedersi pagare somme entro 12 mesi, tuttavia, si propone, per dare maggiore soddisfazione ai creditori di cui sopra, di versare l'analogo del quinto della pensione per un periodo superiore a 12 mesi. Pertanto una potenziale violazione dell'art. 8 comma 4, in questo caso, ha il fine di dare maggiore soddisfazione ai creditori per un tempo maggiore rispetto ai 12 mesi.

Per quanto concerne il disposto dell'art. 9 comma 1, si precisa che il debitore risiede a Napoli pertanto il Tribunale di Napoli è la sede competente.

In relazione a quanto previsto dall'art. 9 comma 2, sono allegati al presente:

- elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute (doc.10),
- elenco di tutti i beni del debitore (doc.11),
- elenco degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni (doc.12),
- dichiarazioni di redditi degli ultimi tre anni (doc.13),

¹Sulla questione della non falcidiabilità dell'Iva, recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza del n. 245 del 22.10.2019, ha delineato profili di incostituzionalità, evidenziando che la norma del sovraindebitamento, così formulata, è in contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost., oltre che con i principi sanciti dalla norma comunitaria.

- attestazione sulla fattibilità del piano (doc.14),
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia (doc.15 elenco spese e doc. 16 autocertificazione stato di famiglia).

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che siano soddisfatti i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012.

4. Modalità di liquidazione dei beni

immobiliare del debitore (sito in [redacted] la cui titolarità è del 50% del [redacted] e 50% della sig.ra [redacted] (moglie) nonché il bene di proprietà della sig.ra [redacted] (sito in [redacted] ma acquistato in comunione dei beni e dato in garanzia per i mutui del 2014 e del 2016 sono posti in vendita con le modalità che seguono, avendo già il debitore acquisito il consenso della sig.ra [redacted] (doc.17).

Al fine di garantire al creditore che l'importo attribuito sia frutto di una procedura di liquidazione trasparente e che garantisca il massimo della competitività tra i potenziali offerenti, si prevede che il bene sia venduto con le modalità di cui all'art 14-novies, cioè tramite vendita competitiva che sarà curata dai gestori nominati. A tal fine sarà predisposto un bando di vendita nel quale sarà fissato un prezzo di stima del bene determinato dai gestori sulla base delle tabelle OMI aggiornate e decurtato di un coefficiente "di rischio", come indicato di seguito (qualora il creditore volesse, potrà richiedere la nomina di un perito, a sue spese, per procedere a una differente stima del bene). Le spese di pubblicità saranno anticipate dal debitore e decurtate al valore di realizzo del bene.

Nel bando saranno precisate le modalità tecniche di partecipazione alla vendita (eventuale cauzione, tempi di versamento prezzo etc.), dando notizia che saranno fissati tre esperimenti di vendita (da avere luogo entro 12 mesi dall'omologa dell'accordo) con un ribasso del prezzo offerto del 20% in caso di la vendita precedente fosse andata deserta.

Sarà anche precisato che le spese di trasferimento (notarili e d'imposte) saranno a carico degli acquirenti.

Al fine di consentire la vendita [redacted] su cui gravano ipoteche **non è necessario** il consenso espresso dei creditori iscritti (Banca [redacted] e Agenzia Riscossione), vi è infatti una pronuncia del Tribunale di Torino (n. 105 del 7/5/2018) che ha precisato che *"nell'ambito di una procedura di sovraindebitamento, qualora il creditore ipotecario non risulti soddisfatto interamente dalla proposta di piano, la cancellazione dell'ipoteca iscritta è possibile solo se si svolge una procedura competitiva con le regole ad essa propria, dato il riferimento al valore di mercato contenuto nell'art. 7 Legge n. 3/2012. Di conseguenza il giudice non ha il potere di ordinare la cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile qualora nel piano del consumatore o nell'accordo con i creditori il ricorrente inserisca nel proprio piano di uscita dalla crisi una vendita privatistica"*. Ne discende che, in caso di vendita competitiva, il Giudice possa ordinare la cancellazione dell'ipoteca anche se non integralmente soddisfatta.

5. Le percentuali di soddisfazione dei creditori e il calcolo dell'alternativa liquidatoria.

Al fine di determinare un valore di stima dei beni da liquidare, i gestori hanno preso a riferimento i valori OMI aggiornati. In particolare:

4. per l'immobile sito in [redacted] n. 26, le tabelle OMI indicano i valori al mq (min./max rispettivamente euro 2.850/4.300). Come si evince anche da atto di pignoramento la metratura è pari a 165 mq, dunque considerando un valore medio (3.575/mq), il bene dovrebbe avere un valore di mercato di euro 589.875,00 (per l'abitazione classificata come signorile - al catasto A2). Vi è da dire che la valutazione dei beni deve tenere conto di un'ottica liquidatoria, dunque non dei *criteri di funzionamento* ma di quelli di realizzo. Quindi il valore da considerare non potrà essere quello che essi hanno sul mercato ma è opportuno considerare un adeguato coefficiente di deprezzamento che tenga conto della concreta vendibilità **nei tempi** indicati (12 mesi). Si ritiene che un abbattimento del 20% del valore sia prudente (e tenga conto anche dei costi che il creditore dovrebbe sostenere per procedere alla vendita coatta del bene tramite l'esecuzione individuale nonché dei tempi del processo esecutivo e del noto deprezzamento del bene venduto in quella sede e anche del fatto che il bene è stato ristrutturato l'ultima volta nell'anno 1995), così definendo il valore dell'alternativa liquidatoria in euro 471.900,00,
5. per l'immobile sito in [redacted] n. 2, le tabelle OMI indicano i valori al mq (min./max rispettivamente euro 1.300/1.950). Come si evince anche dalla perizia di parte depositata (ma aggiornata all'anno 2014) la metratura è pari a 97 mq, dunque considerando un valore medio (1.625/mq), il bene dovrebbe avere un valore di mercato di euro 157.625,00 (per l'abitazione classificata come di tipo economico - al catasto A3). Anche in questo caso si considera un abbattimento del 10%, così definendo il parametro dell'alternativa liquidatoria in euro 141.862,50.

A
CIB

Naturalmente gli importi sopra individuati rappresentano la base di partenza delle vendite competitive, **il cui valore di realizzo finale sarà determinato dalle offerte del mercato.**

Avendo riguardo a queste somme (euro 471.900,00 ed euro 141.862,50, per l'altro bene di valore 50) occorre precisare che sul bene di valore 50 sono iscritte tre ipoteche tutte a favore di Banca (le prime due, iscritte nell'anno 1999 e 2008, sono riferite a obbligazioni estinte mentre la terza è relativa all'anno 2012 ed è quella su cui si è fondato l'atto di pignoramento). Sul medesimo bene Vi è anche una quarta ipoteca iscritta da Agenzia Riscossione (il 10/10/2013) che troverebbe soddisfazione solo se il bene fosse venduto a un prezzo tale da estinguere totalmente la pretesa della Banca ma si ricorda che il credito di quest'ultima ammonta a euro 699.863,68 e il valore stimato del bene è di euro 471.900,00 (e anche senza abbattimento del 20% in euro 589.875,00); per questo motivo in caso vendita esecutiva nessuna soddisfazione ricaverebbe Agenzia Riscossione e i creditori che hanno affidato a quest'ultima i ruoli.

Con riferimento, invece, all'immobile di valore stimato euro 141.862,50, le due ipoteche iscritte (nel 2014 e nel 2016) sono a favore della Banca e coincidono con quelle che hanno dato impulso al precetto. In questo caso la Banca incasserebbe l'intero ricavato.

Le percentuali di soddisfazioni offerte ai creditori sono quelle di seguito indicate, tenendo presente che occorre pagare, in prededuzione, le spese di compenso dell'OCC quantificate, come da preventivo, in euro 21.130,44 (doc.18), e che, dunque, il netto distribuibile sarebbe pari ad euro 613.762,50 meno 21.130,44, cioè 592.632,06.

Considerando le ipoteche già iscritte, tutti gli altri creditori nulla avrebbero ricavato dalla vendita dei beni.

Alla Banca è offerta la somma di euro 592.632,06 da corrispondersi entro 12 mesimetre gli altri crediti dotati di privilegio viene offerto il versamento mensile di euro 500,00 per sei anni (pari a circa 1/5 della pensione del debitore che comunque sarebbe pignorato per effetto della esposizione debitoria), ripartito tra gli stessi offrendo una percentuale di soddisfazione del 6,27%, così come indicato nella tabella seguente.

Vi è da dire che l'ordine di graduazione dei crediti (Cassa di Risparmio di Napoli) e la soddisfazione degli altri solo dopo aver pagato il debito ipotecario. Il presente accordo, con il consenso della sig.ra che mette a disposizione la sua quota degli immobili siti in ; tale apporto, che può essere considerato come finanza esterna, consente di avere risorse per pagare i creditori privilegiati che, altrimenti, non avrebbero percepito alcuna somma, e per questo motivo viene meno il vincolo di graduazione dei crediti.

Nessuna soddisfazione è prevista per i creditori chirografi che non sono tutelati dalla Legge n. 3/2012 in tema di percentuali di soddisfazione garantite.

Credito	Importo	Privil/Chir.	Soddisfazione	%
	951.811,62	Ipoteca I grado	592.632,06	62,23%
	405.278,89	privilegio	25.416,40	6,27%
	147.554,31	privilegio	9.253,63	6,27%
INPS	19.224,05	privilegio	1.205,60	6,27%
Regione Campania	711,11	privilegio	44,60	6,27%
Camera di Commercio Napoli	1.271,99	privilegio	79,77	6,27%
Agenzia Riscossione	48.301,14	chirografo	0,00	0,00%
Comune di Napoli	11.619,31	chirografo	0,00	0,00%
Totale	1.585.772,42		628.632,06	

6. Le spese quotidiane e la disponibilità finanziaria mensile.

Il nucleo familiare che si evince dal certificato dello stato di famiglia, è composto dalla ricorrente e da sua moglie, sig.ra

Le spese medie mensili necessarie al sostentamento del nucleo familiare (già doc.15) tengono anche conto di un canone di locazione per l'immobile abitazione principale che il debitore non avrà a disposizione poiché nell'accordo l'ha messo a disposizione dei creditori.

Le somme disponibili annuali, al netto del pagamento delle spese sopra indicate, ammontano a euro 6.354,91, dunque a circa 500 euro mensili e saranno destinate al creditore Agenzia Riscossione che comunque

avrebbe titolo per procedere al pignoramento di 1/5 della pensione (che ammonta a circa euro 34.600 annui, consultando l'ultima CU relativa all'anno 2019 - già doc.13, cioè circa 2.900,00 euro mensili, il cui 1/5 è vicino ad euro 500). Si ricorda che tali entrate sono certe, derivanti dal reddito di pensione maturato negli anni, e che le stesse continueranno ad essere erogate, anche dopo il decesso del ricorrente, dal coniuge superstite, sig.ra [redacted] che percepirà la reversibilità.

I redditi professionaliche sussistono fino al 2018 già nel 2019 non sono presenti poiché il debitore non ha emesso alcuna fattura, stante anche la sua età avanzata.

7. Sintesi dell'accordo.

Il debitore, coobbligato in solido con la moglie per i mutui ottenuti e nei confronti del fisco, offre ai creditori la soddisfazione parziale dei loro crediti attraverso la vendita competitiva di **tutti** i beni di proprietà sua e della moglie (cui quest'ultima ha già prestato il consenso). Tale vendita avverrà in maniera controllata tramite il gestore che garantirà la competitività dell'operazione e la sua trasparenza.

Il creditore principale, Banca [redacted], che da sola potrebbe omologare il piano con il suo voto favorevole, riceverà la somma di euro 592.632,06, in un'unica soluzione, entro 12 mesi dall'omologa, tramite le vendite competitive che saranno condotte in questo arco temporale.

All'incasso della somma sopra indicata e nei tempi indicati, la Banca dovrà impegnarsi a esdebitare, oltre al sig. Annunziata, anche la moglie sig.ra [redacted] (mutuataria con il ricorrente) e i fideiussori (sigg. [redacted]).

Per quanto riguarda gli altri creditori privilegiati, questi ultimi si vedranno corrispondere la somma di euro 36.000,00 divisa tra loro in proporzione del credito nell'arco temporale di 6 anni.

Le rate sarebbero così formate e scadenzate:

Creditore	Importo	Rata	Scadenza rata
Professionisti OCC	21.130,44	21.130,44	unica rata entro 01/09/2021
[redacted]	592.632,06	592.632,06	unica rata entro 01/09/2021
Agenzia Entrate	25.416,40	353,01	dal 1/9/2021 al 1/9/2027
[redacted]	9.253,63	128,52	dal 1/9/2021 al 1/9/2027
INPS	1.205,60	16,74	dal 1/9/2021 al 1/9/2027
Regione Campania	44,6	0,62	dal 1/9/2021 al 1/9/2027
Camera di Commercio Napoli	79,77	1,11	dal 1/9/2021 al 1/9/2027

8. Proposte e voti dei creditori

Al creditore Banca [redacted] (peso 60,02%) si propone di ricevere la somma di euro 592.632,06 in un'unica soluzione, entro 12 mesi dall'omologa, tramite la vendita dei beni immobili di proprietà del debitore e della sig.ra [redacted] ricevendo così una soddisfazione complessiva del 62,23%, **esdebitando** il sig. Annunziata della parte del debito residuo, sua moglie e i fideiussori.

A tutti gli altri creditori (aventi il peso specifico indicato di seguito) si propone di ricevere la somma di euro 500,00/mensili per n. sei anni per un totale di 36.000,00, ripartiti tra loro.

Creditore	Importo	incidenza
[redacted]	951.811,62	60,02%
Comune di Napoli	11.619,31	0,73%
[redacted]	147.554,31	9,30%
Agenzia Entrate	405.278,89	25,56%
Camera di Commercio Napoli	1.271,99	0,08%
Regione Campania	711,11	0,04%
INPS	19.224,05	1,21%
Agenzia Riscossione	48.301,14	3,05%
Totale	1.585.772,42	100,00%

[Handwritten signature]

9. Le spese di procedura.

Il compenso del professionista, in richiamo alle tariffe applicate per i curatori fallimentari, è stato determinato sulla base del preventivo redatto dall'OCC Medi presso Odcec di Napoli e accettato dal debitore (già doc.18).

Pertanto la somma di euro 21.130,44, iva compresa, considerata come spese "prededucibili", sarà versata in un'unica soluzione al momento del realizzo delle vendite dei beni immobili oggetto dell'accordo, accantonando le prime risorse disponibili.


Nel caso in cui gli immobili non riusciranno a trovare collocazione utile sul mercato, il presente accordo non sarà omologato ma resteranno salve le determinazioni del compenso già accettate dallo scrivente che dovrà onorare quanto sopra determinato con modalità da stabilirsi con il gestore.

Napoli, 6 maggio 2020

Allegati:

- 1) istanza medi
- 2) nomina occ
- 3) atto di pignoramento
- 4) atto di precetto
- 5) analisi debiti verso agenzia riscossione
- 6) pronuncia Tribunale di Bologna
- 7) specifica importi agenzia riscossione
- 8) altra specifica importi agenzia riscossione
- 9) documentazione relativa alla [redacted]
- 10) elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute
- 11) elenco di tutti i beni del debitore
- 12) elenco degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni
- 13) dichiarazioni di redditi degli ultimi tre anni
- 14) attestazione sulla fattibilità del piano
- 15) elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia
- 16) autocertificazione stato di famiglia)
- 17) consenso signora [redacted]
- 18) contratto di compenso con gestore e organismo OCC

Francesco Saverio Annunziata



TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

R.G. 2/2020

Procedimento di ACCORDO di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e ss.

DEBITORE: FRANCESCO SAVERIO ANNUNZIATA**Professionisti nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi****DOTT. SSA ERIKA CAPOBIANCO****DOTT. LEONIDA FALETTO****RELAZIONE FINALE DEI GESTORI****1. Sintesi dell'accordo proposto.**

Il debitore, sig. Francesco Saverio Annunziata, propone ai creditori un accordo di composizione della sua crisi da sovraindebitamento tramite la liquidazione di tutti i beni immobili (uno in Napoli e uno in Roccaraso) da lui detenuti affidando la stessa ad un liquidatore, dott. Domenico De Crescenzo, che svolgerà l'attività senza oneri a carico della procedura.

Si precisa che, stante la comproprietà dei beni con la moglie, [REDACTED] la stessa ha sottoscritto la proposta di accordo al fine esprimere il suo consenso alla liquidazione di detti beni (ex art.8 comma 2 L. 3/2012).

Sull'immobile sito in [REDACTED] sono iscritte tre ipoteche tutte a favore di Banca [REDACTED], oltre una quarta ipoteca iscritta da Agenzia Riscossione [REDACTED] a riferimento all'immobile sito in [REDACTED] le due ipoteche iscritte sono a favore della Banca [REDACTED].

I valori OMI attestati dall'OCC dimostrano che la Banca [REDACTED] non avrebbe piena soddisfazione dalla vendita di entrambi i cespiti ai valori di mercato, pertanto Agenzia Riscossione – ipotecaria di secondo grado - non [REDACTED] alla liquidazione dei beni.

Alla Banca [REDACTED] è offerta la somma di euro 592.632,06 (con soddisfazione pari al 55,80% del suo credito) da corrispondersi entro 12 mesi e comunque dopo la liquidazione dei beni immobili mentre gli altri crediti dotati di privilegio è offerto il versamento mensile del reddito percepito al netto delle spese necessarie per vivere, cioè euro 500,00, per sei anni (n. 72 rate).

Si precisa che la somma di euro 500,00 è quasi coincidente con la misura di 1/5 della pensione del debitore – pari a euro 580,00 - che potrebbe essere pignorato per effetto della esposizione debitoria.

Nella versione del piano presentata il 14/5/2020 i creditori privilegiati avrebbero ricevuto una soddisfazione uguale per tutti del 6,27%.

Ad esito degli aggiornamenti della debitoria e le precisazioni dei crediti le percentuali di soddisfazione dei creditori sono leggermente variate.

Non ci sono risorse per consentire una soddisfazione dei creditori chirografari.

Creditore	Importo	Soddisfazione	% soddisf.
Banca [REDACTED]	1.062.010,10	592.632,06	55,80%
Agenzia Entrate [REDACTED]	438.520,40	25.416,40	5,80%
[REDACTED]	123.050,55	9.253,63	7,52%
INPS	21.170,86	1.205,60	5,69%
Regione Campania	713,17	44,6	6,25%
Camera di Commercio Napoli	1.281,70	79,77	6,22%
Agenzia Riscossione 1 (chiro)	27.383,77	-	0,00%
Agenzia Riscossione 2 (chiro)	20.944,13	-	0,00%
Comune di Napoli (chiro)	14.419,60	-	0,00%
Totali	1.709.494,28	628.632,06	

Le spese prededucibili per il compenso dell'OCC sono state quantificate, come da preventivo, in euro 21.130,44 e saranno versate in unica soluzione al momento della liquidazione dei beni immobili.

2. I consensi raggiunti.

I creditori, avvisati dai gestori, hanno espresso i loro dissensi e consensi di seguito sintetizzati:

- Agenzia Entrate ha espresso il proprio dissenso per euro 413.104,00,
- [redacted] Riscossione ha espresso il proprio dissenso per euro 48.327,90 (27.383,77+20.944,13),
- [redacted] proprio dissenso per euro 113.796,92,
- Banca [redacted] ha espresso il suo consenso per euro 469.378,04,
- Gli altri creditori non si sono espressi, quindi hanno manifestato tacitamente il loro assenso.

Rinviano alle norme sui voti del concordato (art. 177 l.f.) secondo cui i crediti muniti di privilegio e ipoteca possano votare solo per la parte di credito non soddisfatta, i pesi sono determinati come segue.

Creditore	Importo	Soddisfazione	% soddisf.	Non soddisfatto	Pesi votanti	Voto
Banca [redacted]	1.062.010,10	592.632,06	55,80%	469.378,04	43,43%	SI
Agenzia Entrate	438.520,40	25.416,40	5,80%	413.104,00	38,22%	NO
[redacted]	123.050,55	9.253,63	7,52%	113.796,92	10,53%	NO
INPS	21.170,86	1.205,60	5,69%	19.965,26	1,85%	SI
Regione Campania	713,17	44,6	6,25%	668,57	0,06%	SI
Camera di Commercio Napoli	1.281,70	79,77	6,22%	1.201,93	0,11%	SI
Agenzia Riscossione	27.383,77	-	0,00%	27.383,77	2,53%	NO
Agenzia Riscossione	20.944,13	-	0,00%	20.944,13	1,94%	NO
Comune di Napoli	14.419,60	-	0,00%	14.419,60	1,33%	SI
Totali	1.709.494,28	628.632,06		1.080.862,22		

Il totale dei voti favorevoli è 46,78%.

Rispetto al voto dell'Agenzia Entrate, vi è la previsione normativa dell'art. 12 co. 3-quater L. 3/2012 introdotto con L. 176/2020 e applicabile agli accordi in corso secondo cui *"Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"*.

Nel caso di specie il voto favorevole di Agenzia Entrate è decisivo al fine del raggiungimento del 60% dei consensi (Agenzia Entrate ha un "peso" del 38,22%) ed il Tribunale può comunque omologare l'accordo qualora quel che viene offerto al creditore è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

3. L'alternativa liquidatoria.

La situazione giuridica dei creditori pone in una posizione di vantaggio la Banca [redacted] che vanta ipoteca di primo grado sugli immobili e dunque sarebbe la prima soddisfatta in ogni esecuzione individuale sul patrimonio immobiliare del debitore come pure nella procedura di liquidazione del patrimonio pure regolata dalla sezione seconda L. 3/2012.

Poiché Agenzia Riscossione (con [redacted] per la riscossione incaricata da Agenzia Entrate) vanta ipoteca di secondo grado su [redacted] il valore attestato dall'OCC relativo all'immobile non soddisfa il credito di Banca [redacted] si ritiene che Agenzia Riscossione (e quindi Agenzia Entrate) non possa trovare soddisfazione alcuna dalla massa immobiliare.

Per quanto concerne la massa mobiliare, l'alternativa liquidatoria è rappresentata dall'apertura della procedura di liquidazione di cui alla sezione seconda L. 3/2012 dove:

- sarebbe messa a disposizione del liquidatore la somma di euro 500,00 mensili (ottenuta dal reddito disponibile al netto delle spese per vivere) che andrebbe poi ripartita a favore dei creditori ammessi al passivo

[redacted] do di privilegio (dove il grado n. [redacted] alla [redacted]
[redacted] e, visto l'ammontare del credito della [redacted] ebbe corrisposto ad Agenzia Entrate;
- sarebbe posta in vendita coatta la quota detenuta nella [redacted] che, sulla base delle ultime situazioni contabili esibite dal proponente (e allegate al piano) ha un valore prossimo allo zero.

Pertanto, in caso di liquidazione nessuna somma sarebbe incamerata da Agenzia Entrate e per questo motivo l'accordo rappresenta una soluzione più conveniente per l'Amministrazione Finanziaria.

Con osservanza,

Napoli, 17/3/2021

I Professionisti con funzioni di OCC

